

## **Decreto del 04/09/1996 - Min. Finanze**

Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996*

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Articolo 1**

Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni.

### **Articolo 1 bis**

**Preambolo** - Preambolo.

*In vigore dal 19/09/1996*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'**art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549**;

Visto il **decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239**, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'**art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996**, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato **decreto legislativo n. 239 del 1996**, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Ritenuto che, ai fini della applicazione dell'**art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996**, devono essere presi in considerazione gli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni.

*In vigore dal 22/08/2016*

*Modificato da: Decreto del 09/08/2016 Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania  
Alderney  
Algeria  
Anguilla  
Arabia Saudita  
Argentina  
Armenia  
Aruba  
Australia  
Austria  
Azerbaijan  
Bangladesh  
Belgio  
Belize  
Bermuda  
Bielorussia  
Bosnia Erzegovina  
Brasile  
Bulgaria  
Camerun  
Canada  
Cina  
Cipro  
Colombia  
Congo (Repubblica del Congo)  
Corea del Sud  
Costa d'Avorio  
Costa Rica  
Croazia  
Curacao

Danimarca  
Ecuador  
Egitto  
Emirati Arabi Uniti  
Estonia  
Etiopia  
Federazione Russa  
Filippine  
Finlandia  
Francia  
Georgia  
Germania  
Ghana  
Giappone  
Gibilterra  
Giordania  
Grecia  
Groenlandia  
Guernsey  
Herm  
Hong Kong  
India  
Indonesia  
Irlanda  
Islanda  
Isola di Man  
Isole Cayman  
Isole Cook  
Isole Faroe  
Isole Turks e Caicos  
Isole Vergini Britanniche  
Israele  
Jersey  
Kazakistan  
Kirghizistan  
Kuwait  
Lettonia

Libano  
Liechtenstein  
Lituania  
Lussemburgo  
Macedonia  
Malaysia  
Malta  
Marocco  
Mauritius  
Messico  
Moldova  
Montenegro  
Montserrat  
Mozambico  
Nigeria  
Norvegia  
Nuova Zelanda  
Oman  
Paesi Bassi  
Pakistan  
Polonia  
Portogallo  
Qatar  
Regno Unito  
Repubblica Ceca  
Repubblica Slovacca  
Romania  
San Marino  
Senegal  
Serbia  
Seychelles  
Singapore  
Sint Maarten  
Siria  
Slovenia  
Spagna  
Sri Lanka

Stati Uniti d'America

Sud Africa

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Taiwan

Tanzania

Thailandia

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uzbekistan

Venezuela

Vietnam

Zambia.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 bis -**

*In vigore dal 22/08/2016*

*Modificato da: Decreto del 09/08/2016 Articolo 1*

1. Con decreto da emanare ai sensi dell'**art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239**, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

